

# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

RIVIERA BANCA – Credito Cooperativo

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231  
“DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA  
DELLE PERSONE GIURIDICHE”

**Parte Generale**

Approvato Consiglio di Amministrazione in data:  
xx / 09 / 2023

Tipo Documento	REG - Regolamento
Processo	G.00-Governo Base
Codifica	BVV-REGINT-005-R01
Data di riferimento	xx/09/2023
A cura di	Organismo di Vigilanza
Approvato da	Consiglio di Amministrazione
Data di approvazione	xx/09/2023

## INDICE

1.	Principali definizioni .....	4
2.	Principali riferimenti normativi .....	6
2.1	Principali Riferimenti Normativi Esterni .....	6
2.2	Principali Riferimenti Normativi Interni.....	7
3.	La responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001 e la sua evoluzione .....	7
3.1.	Il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 .....	7
3.2.	I reati presupposto.....	8
3.3.	Le sanzioni.....	8
3.4.	L'adozione e l'attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale esimente della responsabilità amministrativa da reato ex art. 6 del D.Lgs. 231/2001.....	10
3.4.1.	Le previsioni del Decreto .....	10
3.4.2.	Cenni sulle linee guida categoriali .....	11
4.	Descrizione di BCC Riviera Banca: assetto di governance e organizzativo .....	13
4.1	Descrizione della Banca di Credito Cooperativo.....	13
4.2.	Modello di Governance .....	13
4.3.	Il Contesto Aziendale e l'Assetto Organizzativo .....	13
4.3.1	Ambiti di Direzione e Coordinamento .....	13
4.3.2	Contratti di servizio Infragruppo.....	13
5.	Il sistema di deleghe e procure .....	14
6.	Utilizzo e gestione delle risorse finanziarie e sistema di controllo di gestione .....	14
7.	Il modello di organizzazione, gestione e controllo.....	14
7.1	La metodologia adottata nell'elaborazione e aggiornamento .....	14
7.2	Struttura e componenti del Modello.....	16
8.	Codice etico .....	17
9.	Sistema disciplinare.....	17
10.	L'organismo di vigilanza .....	18
10.1	La nomina, la composizione dell'Organismo di Vigilanza ed i suoi requisiti.....	18
10.2	I casi di ineleggibilità e decadenza.....	19
10.3	La durata dell'incarico e le cause di cessazione.....	19
10.4	Poteri e responsabilità .....	20
10.5	Il Regolamento dell'OdV .....	21
10.6	Il budget di dotazione .....	22
10.7	Flussi informativi e segnalazioni .....	23

11.	Aggiornamento e revisione del Modello 231 .....	24
12.	Comunicazione, diffusione del modello e formazione.....	25
12.1	Comunicazione e diffusione del Modello.....	25
12.2	L'attività di formazione .....	26
13.	Catalogo dei reati presupposto.....	28

## 1. Principali definizioni

Significato da attribuire ad alcuni termini presenti nel documento:

- **Gruppo Iccrea:** si rimanda alla definizione del Regolamento di Gruppo tempo per tempo vigente.
- **Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea:** si rimanda alla definizione del Regolamento di Gruppo tempo per tempo vigente.
- **Aree a Rischio:** le aree di attività della BCC nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, la potenzialità commissiva di un reato presupposto previsto dal D.lgs. n. 231/2001.
- **Banca o BCC:** Riviera Banca - Credito Cooperativo
- **Banche Affiliate:** le BCC/CRA aderenti al Gruppo BCC Iccrea e, pertanto, soggette all'attività di Direzione e Coordinamento di Iccrea Banca in virtù del Contratto di Coesione con essa stipulato (di seguito anche solo "BCC" o "Banche").
- **Contratto di Coesione (anche solo "Contratto"):** il Contratto sottoscritto dalla Capogruppo e dalle Banche Affiliate, di cui all'art. 37-bis, comma 3, del TUB. Mediante tale Contratto di Coesione stipulato fra Iccrea Banca e le Banche Affiliate, e in linea con la normativa applicabile e le Disposizioni di Vigilanza sul Gruppo Bancario Cooperativo, la Capogruppo esercita attività di direzione, coordinamento e controllo nei confronti delle Banche Affiliate negli ambiti relativi al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, in relazione al quale viene stabilito che la Capogruppo "definisce il modello organizzativo del Gruppo Bancario Cooperativo, mirando anche alla costante crescita dei livelli di efficienza operativa".
- **Capogruppo:** Iccrea Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo Iccrea.
- **Authorities:** Autorità pubbliche esercenti funzioni di istruzione, controllo e verifica, anche di rilievo settoriale come le Autorità di Vigilanza dell'ambito bancario e finanziario, in primis BEI/Banca d'Italia.
- **Codice Etico di Gruppo (anche solo "Codice Etico"):** il documento che racchiude i principi etici, valoriali e comportamentali del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.
- **Esponenti Aziendali:** i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. Nel modello di governo societario del Gruppo, rientrano in tale perimetro gli amministratori, i sindaci e i direttori generali.
- **Organo Amministrativo:** il Consiglio d'Amministrazione, dotato dei necessari poteri tra cui, a titolo esemplificativo, il conferimento delle deleghe e dei poteri agli Esponenti Aziendali nonché l'approvazione, l'aggiornamento e/o la modifica del Modello 231.
- **Dipendenti:** tutti i collaboratori della Banca, apicali e sottoposti, aventi con la stessa un rapporto di lavoro<sup>1</sup>.
- **Destinatari:** i Soci; (per quanto applicabile) gli Esponenti Aziendali, i Dipendenti, nonché i Terzi Destinatari.
- **Decreto Legislativo n. 231/2001 (anche solo "Decreto" o "D.Lgs. 231/01"):** il Decreto Legislativo che ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato.

---

<sup>1</sup> Di ogni tipologia, con contratto a tempo indeterminato o determinato, nonché i Dipendenti di società del Gruppo in distacco presso la BCC.

- **Modello (anche solo “Modello 231” o “Modello”)**: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, D.Lgs. n. 231/2001 adottato da parte della BCC.
- **Organismo di Vigilanza (o “OdV”)**: l’Organismo autonomo ed indipendente preposto alla vigilanza sul funzionamento e l’osservanza del Modello adottato, nominato dall’Organo di Amministrazione della Società.
- **Pubblica Amministrazione (o “P.A.”)**: ogni ente di natura pubblica e società a partecipazione pubblica, comprese le Autorità di vigilanza. Con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, sono considerati gli esponenti di essa, in veste di “pubblici ufficiali” o di “incaricati di un pubblico servizio”.
- **Reati**: le fattispecie penali espressamente richiamate dal D.Lgs. n. 231/2001 come reati-presupposto cui è collegata la responsabilità amministrativa dell’ente collettivo per illecito.
- **Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento**: le società controllate dalla Capogruppo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e dell’art. 23 del TUB sulle quali la Capogruppo esercita proprie attività di direzione, coordinamento e controllo (i.e. Società del Perimetro Diretto, Banche Affiliate e Società del Perimetro Indiretto).
- **Terzi Destinatari**: soggetti, non legati alla Banca Affiliata da vincoli societari o di subordinazione, che sono comunque tenuti al rispetto del Modello, agendo, internamente o esternamente, per conto o a favore della Banca Affiliata, quali ad es., i fornitori di beni, opere e servizi, anche intellettuali, inclusi i consulenti e gli Outsourcers, i collaboratori in virtù di contratto di servizi, agenti e intermediari, ecc.

## 2. Principali riferimenti normativi

### 2.1 Principali Riferimenti Normativi Esterni

Riviera Banca oltre ad essere assoggettata alle norme di diritto comune, si conforma alle prescrizioni, ove applicabili, della normativa speciale e regolamentare vigente in materia.

In particolare, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, si richiamano:

- D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- D.Lgs. n. 385/1993, “*Testo Unico Bancario*”;
- D.Lgs. n. 58/1998, “*Testo Unico della Finanza*”;
- Circolare Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 c.s.m., “*Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche*”;
- Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 febbraio 2013 c.s.m., “*Disposizioni di vigilanza per le banche*”;
- Circolare Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999 e successive modificazioni e integrazioni “*Istruzioni di Vigilanza per le banche*”;
- D.Lgs. n. 231/07 “*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*”;
- Circolare Banca d'Italia del 10 marzo 2011, “*provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*”;
- D. L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 aprile 2016, n. 19 “*Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio*”;
- Normativa emanata da CONSOB regolante gli Emittenti e gli Intermediari Finanziari;
- Delibera Consob n. 17297 del 28 aprile 2010, “*Disposizioni concernenti gli obblighi di comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti vigilati*”;
- D.Lgs. del 15 marzo 2023 n. 24 il cui articolo 23 che abroga, tra l'altro, i commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 6 del D.Lgs. 231/2001 in materia di whistleblowing<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Il Decreto Legislativo è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni, ivi previste, avranno effetto a partire dal 15 luglio 2023, con una deroga per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati non superiore a 249: per questi, infatti, l'obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna avrà effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023.

## 2.2 Principali Riferimenti Normativi Interni

[OMISSIS]

### 3. La responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001 e la sua evoluzione

#### 3.1. Il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231

Il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” adottato in attuazione della delega legislativa contenuta nell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto, a carico degli enti, un regime di responsabilità amministrativa, assimilabile ad una responsabilità penale, nell'ipotesi in cui alcune specifiche fattispecie di reato vengano commesse nell'interesse o a vantaggio<sup>3</sup> degli enti stessi da parte di:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, sia organica che volontaria, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa (dotata di autonomia finanziaria e funzionale) o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente (soggetti c.d. “**apicali**”)<sup>4</sup>;
- b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (soggetti c.d. “**subordinati**”).

È stato così superato l'antico principio *societas delinquere non potest*<sup>5</sup> ed enucleata una responsabilità autonoma della persona giuridica.

La responsabilità per illecito è imputabile direttamente all'ente collettivo in ragione del fatto che se un suo Esponente Aziendale e/o Dipendente ha potuto realizzare un comportamento

---

<sup>3</sup> In tema di responsabilità da reato degli enti, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 231 del 2001 all'«interesse o al vantaggio», sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il criterio dell'interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile “ex ante”, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile “ex post”, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito”. Il vantaggio, invece, va necessariamente rapportato ad una verifica ex post che tenga conto del beneficio che concretamente ha avuto l'ente: non è quindi necessario un fine a favore della società, ma il mero realizzarsi del vantaggio derivante da una condotta illecita. Con specifico riferimento ai reati colposi, l'interesse e il vantaggio devono essere valutati non rispetto all'evento (per definizione non voluto) ma rispetto alla condotta tenuta dal soggetto agente inosservante delle norme cautelari. Nel caso dei reati in materia di sicurezza sul lavoro, ad esempio, il soggetto agente non vuole la morte o la lesione del lavoratore ma, al fine di ottenere un risparmio economico o di tempo per l'impresa, non adotta tutte le misure antinfortunistiche necessarie.

<sup>4</sup> Possono essere qualificati come apicali i componenti degli organi di amministrazione e controllo dell'ente, quale che sia il sistema prescelto tra quelli indicati dal Legislatore (amministratore unico, consiglio di amministrazione, amministrazione congiunta o disgiunta). Nel novero dei soggetti in c.d. “posizione apicale”, oltre agli amministratori e ai sindaci vanno, inoltre, ricompresi, alla stregua dell'art. 5 del Decreto, il direttore generale, i direttori esecutivi dotati di autonomia finanziaria e funzionale, nonché i preposti alle sedi secondarie ed ai siti/stabilimenti, i quali possono anche assumere la qualifica di “datori di lavoro” ai sensi della normativa prevenzionistica vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali soggetti possono essere legati alla società sia da un rapporto di lavoro subordinato, sia da altri rapporti di natura privatistica (ad es., mandato, agenzia, preposizione institoria, ecc.).

<sup>5</sup> Era escluso che una società potesse comparire nella veste di imputato nell'ambito di un processo penale.

delittuoso nel suo interesse/vantaggio, ciò è stato possibile a causa dell'esistenza di una **colpa di organizzazione** ovvero della mancata adozione da parte dell'ente di adeguate misure preventive necessarie ad evitare la commissione dei reati presupposto da parte dei suddetti soggetti.

Quanto ai soggetti destinatari di tale forma di responsabilità, il Decreto specifica che si tratta di *“enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica”*<sup>6</sup>.

### 3.2. I reati presupposto

Al fine di configurare la responsabilità amministrativa il Decreto, nella Sezione III del Capo I, individua, come rilevanti, solo specifiche tipologie di reato (i c.d. reati presupposto)<sup>7</sup>, meglio indicate nel successivo capitolo 13.

### 3.3. Le sanzioni

Ai sensi dell'art. 9 del Decreto, le sanzioni applicabili agli enti, a seguito della commissione del reato sono:

- i. sanzioni pecuniarie: hanno natura afflittiva (sanzionatoria) e non risarcitoria, sono calcolate in base ad un sistema per quote che vengono determinate dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, dell'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo di ciascuna quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente. L'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinato per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota)<sup>8</sup>;
- ii. sanzioni interdittive: sono (art. 9, comma 2)<sup>9</sup>:
  - l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
  - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per l'ottenimento di un servizio pubblico; tale divieto può essere limitato anche a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni;
  - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;

---

<sup>6</sup> Sono invece esclusi dal novero dei soggetti destinatari, lo Stato, gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane), gli enti pubblici non economici e, in generale, tutti gli enti che svolgano funzioni di rilievo costituzionale (Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Corte costituzionale, Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, CSM, CNEL).

<sup>7</sup> Il “catalogo” dei reati presupposto rilevanti ai sensi del Decreto è in continua espansione. Se, da un lato, vi è una forte spinta da parte degli organi comunitari, dall'altro, anche a livello nazionale, sono stati presentati numerosi disegni di legge diretti ad inserire ulteriori fattispecie.

<sup>8</sup> È possibile l'applicazione in misura ridotta delle sanzioni pecuniarie nei casi previsti dall'art. 12 del Decreto.

<sup>9</sup> Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già cautelatamente irrogate) qualora l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado: abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o si sia efficacemente adoperato in tal senso; abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati; abbia messo a disposizione il profitto ai fini della confisca.



- il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- iii. confisca del prezzo o del profitto del reato (sanzione obbligatoria conseguente all'eventuale sentenza di condanna)<sup>10</sup>;
- iv. pubblicazione della sentenza<sup>11</sup>.

Le sanzioni interdittive hanno la caratteristica di limitare o condizionare l'attività sociale e, nei casi più gravi, arrivano a paralizzare l'ente (interdizione dall'esercizio dell'attività); esse hanno altresì la finalità di prevenire comportamenti connessi alla commissione di Reati.

Tali sanzioni si applicano, come detto, nei casi espressamente previsti dal Decreto quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

È possibile l'applicazione in via definitiva delle sanzioni interdittive nelle situazioni più gravi descritte nell'art. 16 del Decreto.

Deve essere evidenziato che il Decreto prevede, all'art. 15 che, in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, se sussistono particolari presupposti, il giudice possa nominare un commissario per la prosecuzione dell'attività dell'ente per un periodo pari alla durata della pena interdittiva.

Appare opportuno indicare che l'art. 45 del Decreto prevede l'applicazione delle sanzioni interdittive indicate nell'art. 9, comma 2, anche in via cautelare quando vi sono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per il quale si procede.

A tal proposito, deve evidenziarsi che le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del Decreto, non possono essere applicate in via cautelare alle banche. Alle medesime non si applica, altresì, l'articolo 15 del Decreto.

Deve, infine, osservarsi che l'Autorità Giudiziaria può, altresì, disporre:

- il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53);
- il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il

---

<sup>10</sup> La **confisca** - disposta unitamente alla sentenza di condanna – si applica anche per equivalente nell'impossibilità di reperire il prezzo, il profitto o prodotto del reato.

<sup>11</sup> La **pubblicazione della sentenza** di condanna (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva) può essere richiesta dal P.M. ed effettuata una sola volta, per estratto o per intero, a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati, nonché mediante l'affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54).

Per quanto attiene al sistema disciplinare adottato da parte della BCC, si rinvia a quanto previsto in dettaglio nel Regolamento Disciplinare contenuto nell'Allegato 2 al presente documento.

### **3.4. L'adozione e l'attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale esimente della responsabilità amministrativa da reato ex art. 6 del D.Lgs. 231/2001**

#### **3.4.1. Le previsioni del Decreto**

Il Legislatore riconosce, agli artt. 6 e 7 del Decreto, forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell'ente.

In particolare, l'art. 6, comma 1, prescrive che, nell'ipotesi in cui i Reati siano ascrivibili a **soggetti in posizione apicale**, l'ente non è ritenuto responsabile se prova che:

- a) ha adottato ed attuato, prima della commissione del fatto, un modello di gestione, organizzazione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) ha nominato un organismo, indipendente e con poteri autonomi, che vigili sul funzionamento e l'osservanza del modello e ne curi l'aggiornamento;
- c) il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure previste nel modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Il contenuto del Modello è individuato dallo stesso art. 6, il quale, al comma 2, prevede che l'ente debba:

- i. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati;
- ii. prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai Reati da prevenire;
- iii. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i Reati;
- iv. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- v. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

Nel caso dei **soggetti in posizione subordinata**, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello comportano che l'ente sarà chiamato a rispondere solo nell'ipotesi in cui il reato sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (combinato disposto di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7).

I successivi commi 3 e 4 introducono due principi che, sebbene siano collocati nella norma sopra rammentata, appaiono rilevanti e decisivi **ai fini dell'esonero della responsabilità** dell'ente per entrambe le ipotesi di reato di cui all'art. 5, lett. a) e b). Segnatamente, è previsto che:

- il Modello deve prevedere misure idonee sia a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, sia a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in

- considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione;
- l'efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione o normativi; assume rilevanza, altresì, l'esistenza di un idoneo sistema disciplinare (condizione, invero, già prevista dalla lett. e), *sub art. 6, comma 2*).

Come noto, sotto un profilo formale l'adozione ed efficace attuazione di un Modello non costituiscono un obbligo, ma unicamente una facoltà per gli enti, i quali ben potrebbero decidere di non conformarsi al disposto del Decreto senza incorrere, per ciò solo, in alcuna sanzione. Tuttavia, come visto sopra, il Decreto sancisce che la facoltativa adozione *ante* reato di un congruo Modello penal-preventivo, del quale venga accertata l'adeguatezza ed effettività dal giudice penale *post factum*, può comportare da parte di questi la concessione del beneficio d'esimente da responsabilità dell'ente collettivo; ciò, sebbene un reato sia stato effettivamente realizzato.

Infatti, ciò che si chiede all'ente collettivo è un approccio organizzativo e operativo in chiave di prevenzione dei Reati della medesima *species*, non invece l'obbligo di impedirne comunque la realizzazione ("*nemo ad impossibilia tenetur*").

Ancora, si ricorda che il Modello Organizzativo anche se adottato *post factum* e, quindi, seppur non sindacabile in termini di efficacia nella prevenzione dei reati presupposto, diviene circostanza attenuante rilevante nella valutazione delle sanzioni da applicare all'ente.

È importante, inoltre, tenere in precipuo conto che il Modello non è da intendersi quale strumento statico, ma deve essere considerato, di converso, un apparato dinamico che permette all'ente di eliminare, attraverso una corretta e mirata implementazione dello stesso nel corso del tempo, eventuali mancanze che, al momento della sua creazione, non era possibile individuare ovvero ampliarne i contenuti per tener conto di modifiche normative nel frattempo intervenute.

### **3.4.2. Cenni sulle linee guida categoriali**

Il Legislatore – consapevole della svolta epocale correlata all'emanazione del Decreto che, di fatto, fa venire meno il tradizionale principio *societas delinquere non potest* – ha ritenuto importante precisare, al comma 3 dell'art. 6, che i Modelli possono essere adottati sulla base dei codici di comportamento redatti dalle Associazioni rappresentative degli enti e comunicati al Ministero di Giustizia che, se del caso, può formulare osservazioni.

In attuazione di siffatto disposto normativo, Confindustria, l'ABI – Associazione Bancaria Italiana ed altre Associazioni nazionali di categoria<sup>12</sup> hanno redatto e sottoposto al vaglio ministeriale proprie Linee Guida (di seguito complessivamente definite le "Linee Guida di categoria") per

---

<sup>12</sup> Confindustria già nel marzo del 2002, ha emanato delle Linee Guida, poi parzialmente modificate e aggiornate prima nel maggio 2004, nel marzo 2008, nel marzo 2014 e da ultimo nel giugno 2021, inoltre nel dicembre 2018 sono stati emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Revisori contabili, ABI, Consiglio Nazionale Forense Confindustria Confindustria, "I Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231";

l'adozione dei modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa, operando talune scelte organizzative e approfondendo alcune misure di presidio e controllo rispondenti alle peculiarità del settore merceologico di appartenenza.

Per l'elaborazione del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo la BCC ha tenuto conto delle indicazioni fornite dalle suddette Linee Guida, sostanziando un vademecum di supporto agli Associati impegnati nell'elaborazione del proprio Modello.

#### **4. Descrizione di BCC Riviera Banca: assetto di governance e organizzativo**

[OMISSIS]

##### **4.1 Descrizione della Banca di Credito Cooperativo**

[OMISSIS]

##### **4.2. Modello di Governance**

[OMISSIS]

##### **4.3. Il Contesto Aziendale e l'Assetto Organizzativo**

[OMISSIS]

###### **4.3.1 Ambiti di Direzione e Coordinamento**

La Banca è soggetta all'attività di direzione e coordinamento esercitata dalla Capogruppo ex artt. 2497 e ss. c.c., negli ambiti puntualmente richiamati nel Regolamento del Gruppo Iccrea e nel Contratto di Coesione ai quali si rimanda<sup>13</sup>.

###### **4.3.2 Contratti di servizio Infragruppo**

[OMISSIS]

---

<sup>13</sup> Cfr. Regolamento del Gruppo Iccrea p. 27 e ss. e Contratto di Coesione p. 14 e ss. Nel Regolamento (p. 16 e ss.) sono, altresì, disciplinati gli strumenti mediante i quali la Capogruppo esercita l'attività di direzione e coordinamento.

## 5. Il sistema di deleghe e procure

[OMISSIS]

## 6. Utilizzo e gestione delle risorse finanziarie e sistema di controllo di gestione

È l'art. 6, comma 2, lett. c) del Decreto a richiedere la definizione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati.

In tale direzione opera, tra l'altro, l'indicato Sistema di deleghe e di procure adottato dalla BCC. Pertanto, tutte le procedure regolanti i flussi finanziari si ispirano ai canoni della segregazione di funzioni, della verificabilità, della tracciabilità, della trasparenza, della pertinenza e dell'inerenza con l'attività aziendale adottano strumenti consolidati nella prassi amministrativa.

## 7. Il modello di organizzazione, gestione e controllo

### 7.1 La metodologia adottata nell'elaborazione e aggiornamento

Tenendo conto della normativa di settore, delle istruzioni delle Authorities di Vigilanza, nonché delle Linee Guida di settore nonché delle Linee Guida redatte dalla Capogruppo in forza del Contratto di Coesione, si è provveduto ad adottare ed aggiornare nel tempo il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in chiave anti-reato.

Da ultimo l'intervento di aggiornamento del Modello si è articolato nelle seguenti fasi, in linea con le *best practice* applicabili:

#### **I: Avvio del progetto**

Costituzione del gruppo di lavoro, identificazione del consulente esterno a supporto del progetto, condivisione della metodologia e presentazione ai primi livelli della Banca.

#### **II: Ricognizione informativa e documentale**

Raccolta dei principali documenti ed in particolare della mappa che lega i processi aziendali con la normativa emanata.

#### **III Mappatura dei processi a rischio e delle attività sensibili, reati astrattamente rilevanti e modalità di commissione dei reati**

La prima fase del processo di Risk Assessment si è basata sulla individuazione, identificazione e mappatura, nell'ambito dei singoli processi aziendali, delle aree e delle relative attività che sono esposte al rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto (art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto). Nell'ambito di tale attività è stata condotta una preliminare analisi dell'assetto organizzativo della BCC, dei processi gestiti e dei servizi erogati. La mappatura delle aree a rischio tiene conto della diversa natura delle singole aree a seconda della categoria di reati

rilevanti. L'esito di questa ricognizione è confluito nel Data Base per il Risk Assessment utilizzato dalla Banca.

#### **IV: Valutazione del grado di rischio potenziale, dell'adeguatezza del sistema di controllo preventivo (Protocolli) e del rischio residuo**

La valutazione del grado di rischio potenziale deriva dalla valutazione della frequenza/probabilità dell'attività "sensibile" (in termini di frequenza di svolgimento del processo) e valutazione della severità d'impatto (sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive.). Il Rischio Potenziale rappresenta, in sostanza, la valutazione sintetica del singolo evento rischioso il cui manifestarsi potrebbe provocare un danno diretto o indiretto di natura sanzionatoria, finanziaria o reputazionale.

Per quanto riguarda la valutazione del rischio residuo è effettuata una valutazione del rischio reato sulla base della valutazione di adeguatezza e di efficacia dei presidi (procedure, controlli interni e controlli esterni), al fine di ottenere una valutazione della rischiosità residua, ovvero il rischio a cui la BCC è effettivamente esposta.

Nell'ambito del Data Base di Risk Assessment sono riportate puntualmente sia le valutazioni del rischio, sia gli elementi di presidio del processo/attività sensibile. Il riferimento ai processi è stato effettuato sulla base del documento denominato "*Macro processi e processi di gruppo allegato alla politica di gruppo in materia di tassonomia dei processi*" che contiene la Tassonomia dei processi utilizzata dalla Banca.

## 7.2 Struttura e componenti del Modello

Il Modello della Banca quale strumento unitario, è costituito dalle seguenti Componenti:

- Parte Generale;
- Allegato 1 - Parte Speciale;
- Allegato 2 - Sistema Disciplinare Interno;
- Allegato 3 - Regolamento dell'Organismo di Vigilanza;
- Allegato 4 - Matrici di Mappatura dei rischi reato;

Documenti a supporto del Modello sono inoltre:

- il Data Base di Risk Assessment (versione luglio -2023);
- la Relazione di sintesi sui rischi 231/01 (versione agosto -2023).

Il Codice Etico di Gruppo, inoltre, costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo, il quale contiene principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01.

Nello specifico, nella Parte Generale, oltre all'illustrazione dei contenuti del Decreto e della funzione del Modello, nonché della regolamentazione dell'Organismo di Vigilanza, sono sinteticamente rappresentate le componenti sottoindicate (di seguito anche "Componenti") che, in conformità a quanto previsto dalle Associazioni di categoria, corredano il Modello:

- il modello di governance ed il sistema organizzativo;
- il sistema di procure e deleghe;
- il sistema di budget e il controllo di gestione;
- le procedure manuali ed informatiche;
- il Codice Etico;
- la regolamentazione dell'Organismo di Vigilanza;
- il Sistema Disciplinare;
- il sistema di Whistleblowing;
- la comunicazione e la formazione sul Modello e le sue Componenti.

Inoltre, l'elenco dei reati presupposto, rappresenta un allegato alla Parte Generale.

Nella Parte Speciale sono, invece, individuate le Aree a Rischio reato e per ognuna di queste le attività c.d. "sensibili" che vengono effettuate nell'ambito di tali aree per tutte le categorie di reato ritenute configurabili.

Nel dettaglio, nella Parte Speciale vengono individuate:

- i) le aree ritenute "a rischio reato", vale a dire le aree aziendali, astrattamente "impattate" dal rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- ii) per ciascuna Area a Rischio le attività "sensibili", le funzioni e/o i servizi che operano nell'ambito di tali aree o delle attività "sensibili" e i Reati astrattamente perpetrabili;
- iii) i principali controlli previsti con riferimento alle singole aree a "rischio reato" a titolo esemplificativo, sono Principi di controllo:
  - a. la **tracciabilità** degli atti, delle operazioni e transazioni mediante idonei supporti



- documentali (cartacei e/o informatici) che esplicitino i caratteri e le modalità dell'operazione e i soggetti coinvolti;
- b. l'individuazione degli specifici **livelli autorizzativi** o di supervisione commisurati alle caratteristiche e alla tipologia delle transazioni;
  - c. la **veridicità, esaustività e aggiornamento** dei dati e delle informazioni necessarie all'espletamento dei processi, all'esercizio dei controlli interni ed esterni, nonché al reporting ad Organi sociali e ad Authorities di Vigilanza;
- iv) una sintetica elencazione dei principi generali di comportamento da rispettare al fine di ridurre il rischio di commissione dei Reati; tali principi prevedono che ogni società ponga in essere soluzioni organizzative che, a titolo esemplificativo,
- a. assicurino la necessaria separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo ed evitino situazioni di conflitto di interesse nell'assegnazione delle competenze;
  - b. siano in grado di identificare e gestire tutti i rischi assunti o assumibili nei diversi segmenti operativi;
  - c. stabiliscano attività di controllo a ogni livello operativo e consentano l'univoca e formalizzata individuazione di compiti e responsabilità, in particolare nei compiti di controllo e di correzione delle irregolarità riscontrate;
  - d. assicurino sistemi informativi affidabili e idonee procedure di reporting ai diversi livelli direzionali ai quali sono attribuite funzioni di controllo;
  - e. garantiscano che le anomalie riscontrate dalle unità operative, dalla funzione di revisione interna o da altri addetti ai controlli siano tempestivamente portate a conoscenza di livelli appropriati dell'azienda e gestite con immediatezza;
  - f. consentano la registrazione di ogni fatto di gestione e, in particolare, di ogni operazione con adeguato grado di dettaglio, assicurandone la corretta attribuzione sotto il profilo temporale.

## 8. Codice etico

Così come previsto dalle Linee Guida di settore il Codice Etico o di Condotta è uno dei protocolli fondamentali per la costruzione di un valido Modello, ai sensi del Decreto, idoneo a prevenire i reati presupposto indicati dallo stesso Decreto.

La finalità del Codice Etico è, dunque, di garantire il più elevato standard di eticità possibile nello svolgimento dell'attività sociale.

Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ha emanato un Codice Etico di Gruppo applicabile a tutte le Banche del Gruppo. Tale Codice, parte integrante del Modello della Banca Affiliata, definisce i principi valoriali e comportamentali ai quali tutti gli stakeholder devono attenersi nello svolgimento delle proprie attività.

## 9. Sistema disciplinare

Gli artt. 6 e 7 del Decreto, per l'effettività ed efficacia del Modello, richiedono l'adozione di un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare l'eventuale violazione delle prescrizioni ivi indicate.

La BCC ha, quindi, adottato un Sistema Disciplinare parte integrante del presente Modello, che definisce la procedura di contestazione dell'addebito, di conduzione della fase istruttoria, nonché di irrogazione all'autore della violazione di misure disciplinari congrue ed efficaci, nel rispetto delle norme previste dalla contrattazione collettiva nazionale, nonché dalle leggi e regolamenti vigenti.

Ai sensi del novellato art. 6, comma 2 bis, lett. d) in esso sono altresì previste sanzioni irrogabili nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante da atti discriminatori o ritorsivi, nonché di chi effettua con dolo o colpa gravi segnalazioni che si rilevano infondate (*Whistleblowing*).

## 10. L'organismo di vigilanza

### 10.1 La nomina, la composizione dell'Organismo di Vigilanza ed i suoi requisiti

L'art. 6, comma 1, lett. a) e b) del Decreto indica, quale condizione per l'esenzione dalla responsabilità amministrativa dell'ente, l'affidamento del compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, ad un Organismo di Vigilanza dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'art. 6, comma 4 bis del Decreto prevede che il ruolo e le funzioni di Organismo di Vigilanza possano essere attribuite al Collegio Sindacale. L'Organo Amministrativo della Banca ha, pertanto, ritenuto di affidare le funzioni di Organismo di Vigilanza a tre professionisti esterni e indipendenti, distinti dal **Collegio Sindacale**<sup>14</sup>.

Pertanto, l'Organismo si configura come funzione collegiale composta da tre membri, di cui uno avente ruolo di Presidente, **coincidenti con i membri effettivi del Collegio Sindacale**. ~~L'accettazione dell'incarico sindacale comporta anche l'assunzione dei compiti (e delle responsabilità) derivanti dallo svolgimento della funzione di Organismo di Vigilanza. Con particolare riferimento al Presidente del Collegio Sindacale, egli sarà chiamato a svolgere tale compito anche in relazione alla funzione di Organismo di Vigilanza~~<sup>15</sup>.

L'OdV della BCC in ossequio a quanto previsto dalle Linee Guida di settore risponde ai seguenti requisiti, che si riferiscono all'Organismo in quanto tale e caratterizzano la sua azione:

- autonomia e indipendenza: è previsto che l'OdV sia privo di compiti operativi, i quali potrebbero ledere l'obiettività di giudizio e non sia soggetto al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societari;
- professionalità: intesa come insieme di strumenti e tecniche necessarie allo svolgimento dell'attività assegnata;
- continuità di azione: l'OdV è provvisto di un adeguato budget e di adeguate risorse ed è dedicato esclusivamente all'attività di vigilanza in modo che sia garantita una efficace e costante attuazione del Modello;

<sup>14</sup> Per le Banche tale opzione è suggerita quale soluzione preferenziale dall'Autorità di vigilanza (Circ. Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 c.s.i., Parte I, Cap. 3, Sez. II, Par. 4) nonché indicata come preferibile dalla Capogruppo nel Regolamento di Gruppo.

<sup>15</sup> Si vedano Linee Guida di Confindustria, "par. 2.3. Utilizzo di strutture aziendali di controllo esistenti o costituzione di un Organismo ad hoc", p. 87 e art. 2382 c.c. "Cause di ineleggibilità e di decadenza".

- onorabilità ed assenza di conflitti di interessi: negli stessi termini previsti dalla legge con riferimento ad amministratori e membri del Collegio Sindacale.

## 10.2 I casi di ineleggibilità e decadenza

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o decadenza del componente dell'OdV:

- i) l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento o, comunque, la condanna penale, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Decreto o, comunque, ad una delle pene di cui all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, ovvero che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
  - ii) l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i membri dell'Organo Amministrativo di BCC, nonché con i medesimi membri degli altri enti dello stesso Gruppo o con i soggetti esterni incaricati della revisione;
  - iii) fatto salvo l'eventuale rapporto di lavoro subordinato, l'esistenza di rapporti di natura patrimoniale tra il componente e la BCC o altre Società/BCC dello stesso Gruppo, tali, per natura e valore economico, da compromettere l'indipendenza del componente stesso possono considerarsi le *best practice*, emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per il Collegio Sindacale.
- Inoltre, con riferimento ai sindaci/componenti dell'OdV, si rileva che la cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 c.c. sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, il componente è tenuto ad informare immediatamente l'Organo Amministrativo.

## 10.3 La durata dell'incarico e le cause di cessazione

La durata dell'incarico di Organismo di Vigilanza è pari a quella stabilita nella delibera assembleare di nomina del Cda, in modo tale da allineare i rispettivi termini di scadenza.

La **cessazione dall'incarico dell'intero OdV o del singolo componente** può avvenire per una delle seguenti cause:

- scadenza dell'incarico;
- revoca dell'OdV da parte del Consiglio di Amministrazione;
- rinuncia del componente dell'OdV, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione.

La **revoca dell'OdV** può avvenire solo per giusta causa con delibera dell'Organo Amministrativo, anche al fine di garantirne l'assoluta indipendenza.

#### 10.4 Poteri e responsabilità

Stante le funzioni precipuamente individuate dal Decreto in capo all'Organismo di Vigilanza, vale a dire di controllare il funzionamento e l'osservanza del Modello 231 e curarne l'aggiornamento, spettano all'OdV i seguenti compiti:

- 1) di verifica e vigilanza sul Modello, ovvero:
  - verificare l'adeguatezza del Modello, ovvero la sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti, nonché ad evidenziarne l'eventuale realizzazione;
  - verificare l'effettività del Modello, ovvero la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal Modello stesso;
  - a tali fini, monitorare l'attività dell'ente effettuando verifiche periodiche e straordinarie (c.d. "spot"), nonché i relativi *follow-up*;
- 2) di aggiornamento del Modello, ovvero:
  - curare l'aggiornamento del Modello, proponendo, se necessario, all'Organo Amministrativo o alle funzioni dell'ente eventualmente competenti l'adeguamento dello stesso, al fine di migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia, anche in considerazione di eventuali sopraggiunti interventi normativi e/o di variazioni della struttura organizzativa o dell'attività dell'ente e/o di riscontrate significative violazioni del Modello;
- 3) di informazione e formazione sul Modello, ovvero:
  - monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni;
  - monitorare le iniziative, ivi inclusi i corsi e le comunicazioni, volte a favorire un'adeguata conoscenza del Modello da parte di tutti i Destinatari;
  - riscontrare con l'opportuna tempestività, anche mediante la predisposizione di appositi pareri, le richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle funzioni o risorse ovvero dagli Organi Amministrativi e di Controllo, qualora connesse e/o collegate al Modello;
- 4) di gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV, ovvero:
  - assicurare il puntuale adempimento, da parte dei soggetti interessati, di tutte le attività di reporting inerenti al rispetto del Modello;
  - esaminare e valutare tutte le informazioni e/o le segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del Modello, ivi incluso per ciò che attiene le sospette violazioni dello stesso;
  - informare gli organi competenti, nel proseguo specificati, in merito all'attività svolta, ai relativi risultati ed alle attività programmate;
  - segnalare agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del Modello ed i soggetti responsabili, proponendo la sanzione ritenuta più opportuna rispetto al caso concreto;
  - in caso di controlli da parte di soggetti istituzionali, ivi inclusa la Pubblica Autorità, fornire il necessario supporto informativo agli organi ispettivi.

Nell'esecuzione dei compiti assegnatigli, l'OdV è sempre tenuto:

- a documentare puntualmente, anche mediante la compilazione e la tenuta di appositi registri, tutte le attività svolte, le iniziative e gli interventi effettuati, così come le informazioni e le segnalazioni ricevute, anche al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi e delle indicazioni fornite alle funzioni dell'ente interessate. A tal fine anche gli incontri devono essere verbalizzati e le copie dei verbali devono essere conservate presso gli uffici dell'OdV (in formato elettronico e/o cartaceo).
- a registrare e conservare tutta la documentazione formata, ricevuta o comunque raccolta nel corso del proprio incarico e rilevante ai fini del corretto svolgimento dell'incarico stesso.

Per l'espletamento dei compiti ad esso assegnati, all'OdV sono riconosciuti tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231.

L'OdV, anche per il tramite delle risorse di cui dispone, ha facoltà, di:

- effettuare, anche senza preavviso, tutte le verifiche e le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;
- avere libero accesso presso tutte le funzioni, gli archivi ed i documenti dell'ente, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario;
- disporre, ove occorra, l'audizione delle risorse che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività dell'ente o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello;
- avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture dell'ente ovvero di consulenti esterni;
- disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, delle risorse finanziarie stanziare dall'Organo Amministrativo.

## **10.5 Il Regolamento dell'OdV**

L'OdV, una volta nominato, redige un proprio Regolamento interno volto a disciplinare gli aspetti e le modalità concreti dell'esercizio della propria azione.

In particolare, nell'ambito di tale Regolamento, come previsto dalle *best practice* applicabili, devono essere disciplinati i seguenti profili:

- la tipologia delle attività di verifica e di vigilanza svolte;
- la tipologia delle attività connesse all'aggiornamento del Modello;
- l'attività legata all'adempimento dei compiti di informazione e formazione dei destinatari del Modello;
- la gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV;
- il funzionamento e l'organizzazione interna dell'OdV (convocazione e decisioni dell'Organismo, verbalizzazione delle riunioni, ecc.).

Per quanto riguarda, in modo specifico, la calendarizzazione delle riunioni, il Regolamento dovrà prevedere che l'OdV si riunisca con cadenza almeno *semestrale* e, comunque, ogni

qualvolta lo richiedano le concrete esigenze connesse allo svolgimento delle attività proprie dell'OdV.

Quanto al requisito della continuità, il Collegio Sindacale si riunisce per legge almeno ogni 90 giorni (art. 2404 c.c.). Per assicurare la continuità di azione dell'OdV, laddove sia investito anche delle funzioni di Organismo di Vigilanza, si prevede una maggiore frequenza delle riunioni.

Il Regolamento ODV e le relative modifiche è approvato dal Consiglio di Amministrazione.

## **10.6 Il budget di dotazione**

Il Consiglio di Amministrazione assegna, per ogni esercizio sociale, un budget di spesa all'Organismo di Vigilanza. In particolare, l'ente può avvalersi anche di risorse esterne esperte in materia di controlli interni, penale, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc.

In ogni caso, ove necessario, l'Organo Amministrativo può assegnare ulteriori risorse all'ente su indicazione dell'OdV, in numero adeguato rispetto alle dimensioni dell'ente ed ai compiti spettanti all'OdV stesso.

Tutte le risorse assegnate, pur continuando a riportare al proprio referente gerarchico, riportano all'OdV per ciò che concerne le attività espletate per suo conto.

Con riguardo alle risorse finanziarie, l'OdV potrà disporre, liberamente e personalmente, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, del budget allo stesso assegnato, salvo l'obbligo di rendicontazione annuale all'Organo Amministrativo, con contestuale richiesta di eventuale ricostituzione dello stesso nel caso di intervenuto utilizzo.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, nel corso del proprio mandato, l'OdV può chiedere all'Organo Amministrativo, mediante comunicazione scritta motivata, l'assegnazione di ulteriori risorse.

In aggiunta alle risorse sopra indicate, l'OdV può avvalersi, sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture dell'ente, così come di consulenti esterni; per questi ultimi, il compenso è corrisposto mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate all'OdV.

## 10.7 Flussi informativi e segnalazioni

### **Flussi Informativi all'Organismo di Vigilanza**

L'art. 6, co. 2, lett d) del Decreto richiede che il Modello preveda “*obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli*”. La definizione e la gestione del sistema di flussi informativi assumono, quindi, un ruolo centrale per l'efficace funzionamento del Modello. L'obbligo di informazione all'OdV è, dunque, concepito quale ulteriore strumento per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e di accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato.

Le modalità di realizzazione dei flussi informativi periodici all'Organismo di Vigilanza sono disciplinate all'interno del Regolamento dell'Organismo di Vigilanza e comunicati alle strutture organizzative competenti.

Nell'ottica di una gestione integrata dei flussi informativi intercorrenti tra i diversi soggetti aziendali coinvolti nel funzionamento del Sistema dei Controlli Interni, ferma restando l'autonomia della BCC e dell'OdV nella predisposizione dei propri flussi informativi, sono previsti specifici flussi di comunicazione dalle Funzioni di Controllo riportati specificatamente nella regolamentazione interna<sup>16</sup>:

L'Organismo di Vigilanza riceve, altresì, dal Datore di Lavoro (o soggetto da esso delegato), una relazione annuale, preventivamente condivisa con il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (“RSPP”), sulle attività svolte nel periodo in esame. Tale relazione ha lo scopo di attestare la regolarità degli adempimenti in materia di gestione della salute e sicurezza sul lavoro nel rispetto dei dettami del D.Lgs. 231/2001.

I flussi informativi verso l'OdV, formalizzati nel citato Regolamento ODV, possono essere trasmessi a mezzo e-mail alla casella di posta elettronica istituita **dall'Organismo di Vigilanza** [organismodivigilanza@rivierabanca.it](mailto:organismodivigilanza@rivierabanca.it).

### **Flussi Informativi dell'Organismo di Vigilanza**

Quanto ai flussi informativi dell'OdV agli Organi Societari, si rammenta che l'OdV relaziona per iscritto, almeno annualmente, all'Organo Amministrativo sull'attività compiuta nel periodo e sull'esito della stessa, fornendo pure un'anticipazione sulle linee generali di intervento per il periodo successivo.

La Relazione periodica dell'OdV riguarda, in particolare:

- le attività svolte dall'OdV e le relative risultanze, eventuali problematiche o criticità che si siano evidenziate nel corso dell'attività di vigilanza;
- gli esiti delle attività di verifica sull'effettività e adeguatezza del Modello e le azioni correttive, necessarie o eventuali, da apportare al fine di assicurarle, nonché lo stato di attuazione delle azioni correttive già deliberate dall'Organo Amministrativo;

---

<sup>16</sup> Cfr. “Politica di Gruppo in materia di coordinamento delle Funzioni Aziendali di Controllo e Schema dei flussi informativi verso gli Organi Aziendali e i Comitati endo-consiliari” tempo per tempo vigente.

- l'accertamento di comportamenti in violazione del Modello;
- l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle Funzioni aziendali nell'espletamento dei propri compiti di verifica;
- qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati;
- pianificazione delle attività di verifica sul funzionamento del Modello e di altri interventi per il periodo successivo.

In ogni caso, l'OdV può rivolgersi all'Organo Amministrativo ogni qualvolta lo ritenga opportuno ai fini dell'efficace ed efficiente adempimento dei compiti ad esso assegnati.

In particolare, l'OdV riferisce immediatamente all'Organo Amministrativo in merito a:

- l'accertamento di comportamenti in violazione del Modello;
- eventuali problematiche o criticità che si siano scaturite nel corso dell'attività di vigilanza;
- qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati.

### **Sistema di segnalazioni di violazioni (c.d. Whistleblowing)**

Stante l'assoggettamento della BCC alla normativa settoriale regolante le segnalazioni di violazioni ex art. 52 bis TUB, nonché ad ulteriori normative che prevedono la definizione di sistemi interni di segnalazione delle violazioni, fra cui l'articolo 6, commi 2 bis, D.Lgs. n. 231/2001, la BCC si è dotata di un sistema di gestione delle segnalazioni.

Per la gestione di tali segnalazioni la BCC recepisce la Politica di Gruppo tempo per tempo vigente in materia di sistemi interni di segnalazione delle violazioni nella quale viene disciplinata in maniera organica e strutturata, fra le altre, la gestione delle segnalazioni ex D.Lgs. 231/01<sup>17</sup> ed adottato il sistema di gestione delle segnalazioni di Gruppo interamente gestito in modalità informatica.

## **11. Aggiornamento e revisione del Modello 231**

L'Organo Amministrativo, nella propria autonomia gestionale, è responsabile dell'adozione e dell'attuazione del proprio Modello, della documentazione a esso correlata, della valutazione e della gestione dei rischi inerenti nonché della nomina dell'Organismo di Vigilanza. Il Modello 231 è approvato dal Consiglio di Amministrazione e previo parere favorevole del Comitato Rischi (ove presente) o del Consigliere Delegato ai controlli interni. Possono esser previsti da parte della BCC degli iter di aggiornamento del Modello semplificati nel caso, ad esempio, in cui le modifiche al Modello e ai Protocolli siano formali.

L'Organo Amministrativo è responsabile, unitamente alle Funzioni aziendali eventualmente interessate, dell'aggiornamento del Modello 231 e del suo adeguamento in conseguenza di un mutamento degli assetti organizzativi o dei processi operativi, di significative violazioni del

---

<sup>17</sup> Si precisa che la normativa di gruppo disciplina la gestione di tutte le segnalazioni a cui le società sono assoggettate in forza della normativa di vigilanza e della normativa di riferimento, incluso il D.lgs. 231/01.



Modello stesso, di integrazioni o modifiche legislative<sup>18</sup>.

L'OdV ha il compito di monitorare il necessario e continuo aggiornamento ed adeguamento del Modello, *ivi* incluso il Codice Etico, eventualmente suggerendo mediante comunicazione scritta all'Organo Amministrativo, o alle Funzioni aziendali di volta in volta competenti, le correzioni e gli adeguamenti necessari o opportuni. L'Organismo può, comunque, proporre la revisione del Modello o di Componenti di esso ogni qual volta lo ritenga necessario (es. intervenute modifiche organizzative e operative), ovvero qualora accerti anomalie o malfunzionamenti nell'operatività degli strumenti di prevenzione dei Reati, accertate anche in esito a verifiche, riscontri, segnalazioni ricevute da Responsabili di Funzioni aziendali, ovvero da whistleblowers.

Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica in ottica di un eventuale aggiornamento, tenendo in considerazione almeno i seguenti aspetti:

- variazioni del “catalogo dei reati” previsti dal D. Lgs 231/01 e relativa analisi di applicabilità;
- coerenza dei presidi adottati con l'operatività corrente;
- variazioni dell'assetto organizzativo e delle aree di business;
- rilievi effettuati dalle Funzioni di Controllo, con rilevanza 231/01, al fine di identificare interventi “correttivi” al Modello o di Componenti di esso;
- segnalazioni ricevute da Responsabili di Funzioni aziendali, ovvero da whistleblowers.

## **12. Comunicazione, diffusione del modello e formazione**

Due importanti requisiti del Modello necessari per un suo buon funzionamento sono le attività di comunicazione e formazione che devono essere diversamente modulate in base ai destinatari. Tali attività hanno il costante obiettivo, anche in funzione degli specifici ruoli assegnati, di creare una conoscenza diffusa e una cultura aziendale adeguata alle tematiche in questione, mitigando così il rischio della commissione di illeciti.

### **12.1 Comunicazione e diffusione del Modello**

La BCC deve dare piena pubblicità al Modello 231 adottato al fine di assicurare che i destinatari siano a conoscenza delle procedure che devono seguire per adempiere correttamente alle proprie mansioni. L'informazione deve essere completa, capillare, tempestiva, accurata, accessibile e continua.

Al fine di assicurare un corretto ed efficace funzionamento del Modello, la Banca Affiliata si impegna ad implementare la divulgazione dello stesso, adottando le più opportune iniziative per promuoverne e diffonderne la conoscenza, differenziando i contenuti a seconda dei Destinatari.

L'OdV promuove, anche mediante la predisposizione di appositi piani implementati dalla BCC, e monitora tutte le ulteriori attività di informazione che dovesse ritenere necessarie o opportune.

---

<sup>18</sup> Con riferimento alle modifiche normative impattanti sul D. Lgs. 231/01 la BCC potrà essere destinataria di comunicazioni da parte della Capogruppo riguardanti le suddette modifiche e gli impatti sui diversi documenti che compongono il Modello che dovranno essere modificati in autonomia dalla BCC stessa.

a) Comunicazione e diffusione interna

Con riferimento alla comunicazione e diffusione interna, ovvero al Personale e agli Esponenti Aziendali, la stessa viene realizzata mediante invio di copia elettronica integrale del Modello, nonché mediante idonei strumenti divulgativi, quali la pubblicazione sull'intranet aziendale.

b) Comunicazione e diffusione esterna

Per i Terzi Destinatari tenuti al rispetto del Modello, una sintesi dello stesso è messa a disposizione su richiesta ovvero tramite pubblicazione nella sezione dedicata del sito internet della BCC, oltre alla messa a disposizione del Codice Etico di Gruppo.

Sotto tale ultimo aspetto, al fine di formalizzare l'impegno al rispetto dei principi del Modello, nonché delle Componenti ad esso connesse, da parte di Terzi Destinatari, è previsto l'inserimento nel contratto di riferimento di un'apposita clausola volta a garantire il rispetto dei principi contenuti nel Modello della BCC e del Codice Etico, pena l'applicazione di sanzioni graduate in base alla gravità della violazione fino alla risoluzione del contratto, ovvero, per i contratti già in essere, la sottoscrizione di una specifica pattuizione integrativa in tal senso.

Il Codice Etico di Gruppo è messo a disposizione di tutti gli stakeholder (interni ed esterni) mediante pubblicazione dello stesso sul sito internet di Iccrea e della BCC. La Banca inoltre pubblica sul proprio sito internet la Parte Generale del Modello.

## **12.2 L'attività di formazione**

Accanto alla comunicazione, deve essere sviluppato un adeguato programma di formazione modulato in funzione dei livelli di inquadramento dei destinatari. Esso deve illustrare le ragioni di opportunità - oltre che giuridiche - che ispirano le regole e la loro portata concreta. In proposito, è opportuno prevedere il contenuto dei corsi di formazione, la loro periodicità, l'obbligatorietà della partecipazione ai corsi, i controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi, l'aggiornamento sistematico dei contenuti degli eventi formativi in ragione dell'aggiornamento del Modello.

In aggiunta alle attività connesse alla informazione dei Destinatari, l'OdV ha il compito di curarne la periodica e costante attività di Formazione, ovvero di promuovere e monitorare l'implementazione, da parte della BCC, delle iniziative volte a favorire una conoscenza ed una consapevolezza adeguate del Modello, del Codice Etico e dei Protocolli ad esso connessi, al fine di incrementare la cultura di eticità all'interno e all'esterno della BCC.

In particolare, è previsto che i principi del Modello 231, nonché quelli del Codice Etico che ne è parte integrante, siano illustrati alle risorse aziendali attraverso apposite attività formative, di cui alcune erogate direttamente dalla Capogruppo, a cui è posto obbligo di partecipazione.

I corsi e le altre iniziative di formazione sui principi del Modello sono, peraltro, differenziati in base al ruolo ed alla responsabilità delle risorse interessate, ovvero mediante la previsione di una formazione più intensa e caratterizzata da un più elevato grado di approfondimento per i soggetti qualificabili come "apicali" alla stregua del Decreto, nonché per quelli, interni ed esterni

alla BCC, operanti nelle aree qualificabili come “a rischio” ai sensi del Modello. Specifica attenzione deve essere riservata ai neoassunti e ai dipendenti che vengono chiamati a svolgere un nuovo incarico, essendo costoro posti di fronte ad una diversa realtà lavorativa.

### 13. Catalogo dei reati presupposto<sup>19</sup>

#### Artt. 24 e 25, Reati nei confronti della P.A.<sup>20</sup>

- *malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)*<sup>21</sup>;
- *indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)*<sup>22</sup>;
- *frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)*<sup>23</sup>;
- *truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.)*<sup>24</sup>;
- *truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)*;
- *frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)*<sup>25</sup>;
- *frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898)*<sup>26</sup>;
- *peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.)*<sup>27</sup>;
- *peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)*<sup>28</sup>;
- *concussione (art. 317 c.p.)*<sup>29</sup>;
- *corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)*<sup>30</sup>;
- *corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)*;
- *circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)*;
- *corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)*;
- *induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)*;
- *corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)*;
- *pene per il corruttore (art. 321 c.p.)*;
- *istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)*;
- *peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi della C.E.E. o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e altri stati esteri (art. 322-bis c.p.)*<sup>31</sup>;
- *abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)*<sup>32</sup>;
- *traffico di influenze illecite (art. 346 – bis c.p.)*<sup>33</sup>.

#### Art. 24-bis, Delitti informatici e trattamento illecito di dati:

- *documenti informatici (art. 491-bis c.p.)*;
- *accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)*;
- *detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi*

<sup>19</sup> Alla data del 15 luglio 2022

<sup>20</sup> Come da ultimo novellati dalla legge 27 maggio 2015 n. 69 e dalla Legge n. 3 del 2019 e dal D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

<sup>21</sup> Come da ultimo modificato dal D.L. 25 febbraio 2022, n. 13.

<sup>22</sup> Come da ultimo modificato dal D.L. 25 febbraio 2022, n. 13.

<sup>23</sup> Da ultimo introdotto con il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 .

<sup>24</sup> Così come novellato dall'art. 8, comma 1 del D.Lgs. 10 aprile 2018 n.36.

<sup>25</sup> Così come modificato dall'art. 9, comma 1 del D.Lgs 10 aprile 2018 n. 36.

<sup>26</sup> Da ultimo introdotto con il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 .

<sup>27</sup> Da ultimo introdotto con il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

<sup>28</sup> Da ultimo introdotto con il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

<sup>29</sup> Così come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) della legge 9 gennaio 2019, n. 3.

<sup>30</sup> Così come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) della legge 9 gennaio 2019, n. 3.

<sup>31</sup> Così come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. o) n. 2 e n. 3 della Legge 9 gennaio 2019, n. 3.

<sup>32</sup> Da ultimo introdotto con il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

<sup>33</sup> Da ultimo introdotto con la Legge 9 gennaio 2019, n. 3.

- atti all' accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615- quater c.p.)<sup>34</sup>;*
- *detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)<sup>35</sup>;*
- *intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);*
- *detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)<sup>36</sup>;*
- *danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);*
- *danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);*
- *danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);*
- *danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);*
- *frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640- quinquies c.p.);*
- *delitto di ostacolo alla vigilanza per la sicurezza nazionale cibernetica. (art. 1, comma 11 del decreto-legge 21 settembre 2019, n.105, convertito in legge il 18 novembre 2019, n.133).*

**Art. 24-ter, Delitti di criminalità organizzata:**

- *associazione a delinquere (art. 416 c.p.);*
- *associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);*
- *scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);*
- *sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);*
- *riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);*
- *tratta di persone (art. 601 c.p.);*
- *traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601 bis c.p.);*
- *acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);*
- *promozione, organizzazione, finanziamento etc. dell'immigrazione clandestina (art. 12 D.Lgs. n. 286/98);*
- *associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d. P.R. n. 309/90);*
- *illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.)<sup>37</sup>.*

<sup>34</sup> Rubrica così sostituita dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge Europea 2019-2020).

<sup>35</sup> Rubrica così sostituita dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge Europea 2019-2020).

<sup>36</sup> Rubrica così sostituita dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge Europea 2019-2020).

<sup>37</sup> Cfr. art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, così come novellato dall'art. 5, comma 1, lett. b), n. 2 del D. Lgs. 10 Agosto 2018, n. 104.

**Art. 25-bis, Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento:**

- *falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);*
- *alterazione di monete (art. 454 c.p.);*
- *spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);*
- *spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.);*
- *falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.);*
- *contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);*
- *fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);*
- *uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);*
- *contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi, ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);*
- *introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).*

**Art. 25-bis.1, Delitti contro l'industria e il commercio:**

- *turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);*
- *illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513 bis c.p.);*
- *frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);*
- *frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);*
- *vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);*
- *vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);*
- *fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);*
- *contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).*

**Art. 25-ter, Reati societari:**

- *false comunicazioni sociali (art. 2621 c. c.);*
- *fatti di lieve entità (art. 2621 bis c. c.);*
- *false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c. c.);*
- *false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c. c.);*
- *impedito controllo (art. 2625 c. c. così come modificato dal D.lgs. 39/2010, in attuazione della direttiva 2006/43/CE);*
- *indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c. c.);*
- *illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c. c.);*
- *illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c. c.);*
- *operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c. c.);*
- *omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.);*
- *formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);*
- *indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c. c.);*

- *corruzione tra privati (art. 2635 co. 3 c.c.)*<sup>38</sup>;
- *istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)*<sup>39</sup>;
- *illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)*;
- *aggiotaggio (art. 2637 c.c.)*;
- *ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)*.

**Art. 25-quater, Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico:**

- *associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)*;
- *assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)*;
- *arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)*;
- *organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater 1 c.p.)*;
- *addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)*;
- *condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)*;
- *attentato per finalità di terrorismo o di eversione (art. 280 c.p.)*;
- *atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)*;
- *sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)*;
- *istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)*;
- *misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 D.l. 15.12.1979, n. 265 conv. con l. 6.2.1980, n. 15) nonché dei delitti "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.*

**Art. 25-quater.1, Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).**

**Art. 25-quinquies, Delitti contro la personalità individuale:**

- *riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)*;
- *prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)*;
- *pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)*;
- *detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)*<sup>40</sup>;
- *pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)*;
- *iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)*;
- *tratta di persone (art. 601 c.p.)*;
- *acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)*;
- *intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)*<sup>41</sup>;
- *adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)*.

<sup>38</sup> Come modificato dal d.lgs. 15 marzo 2017 n. 38, che ha altresì introdotto il reato di "Istigazione alla corruzione" e dall'art. 1, comma 5, lett. a) della Legge 9 gennaio 2019, n.3.

<sup>39</sup> Abrogato ultimo comma dall'art. 1, legge 9 gennaio 2019 n. 3.

<sup>40</sup> Così come novellato dalla Legge n. 238 del 23 dicembre 2021.

<sup>41</sup> Da ultimo inserito con modifiche dalla l. n. 199/2016, in vigore dal 4 novembre 2016.

**Art.25-sexies, Abusi di mercato**

- *Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.lgs. n. 58 del 1998 <sup>42</sup>);*
- *manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. n. 58 del 1998).*

**Art. 25-septies, Reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.)<sup>43</sup> e lesioni colpose gravi o gravissime (artt. 590 e 583 c.p.)<sup>44</sup>, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.**

**Art. 25-octies, Reati di ricettazione (art. 648 c.p.)<sup>45</sup>, riciclaggio (art. 648-bis c.p.)<sup>46</sup> e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)<sup>47</sup> e, da ultimo, auto-riciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)<sup>48</sup>.**

**Art. 25-octies. 1 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti<sup>49</sup>**

- *indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter)<sup>50</sup>;*
- *detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater);*
- *Frode informatica (art 630-ter)<sup>51</sup>.*

**Art.25-novies, Delitti in materia di diritto d'autore:**

- *in tema di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (artt. 171, 171 bis, 171 ter, 171 septies, 171 octies l. 22 aprile 1941, n. 633).*

**Art. 25-decies, Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (cfr. art. 377 bis c.p.).**

**Art. 25-undecies, Reati ambientali<sup>52</sup>:**

- *inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);*
- *disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);*
- *delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);*
- *circostanze aggravanti (art. 452- octies c.p.);*
- *traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);*

<sup>42</sup> Come modificato, al pari dell'art. 185, dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 107 e dalla Legge n. 238 del 23 dicembre 2021.

<sup>43</sup> Così come modificato dall'art. 12, comma 2 della Legge 11 gennaio 2018, n. 3 .

<sup>44</sup> Così come modificato dall'art. 12 comma3 della Legge 11 gennaio 2018 n. 3.

<sup>45</sup> Come da ultimo modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 195.

<sup>46</sup> Come da ultimo modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 195.

<sup>47</sup> Come da ultimo modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 195.

<sup>48</sup> Come da ultimo modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 195.

<sup>49</sup> Introdotto dal D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 184. L'articolo 25-octies.1 prevede la responsabilità dell'ente anche nel caso di commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale (salvo che non costituisca più grave reato).

<sup>50</sup> Come da ultimo modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 184.

<sup>51</sup> Come da ultimo modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 184.

<sup>52</sup> Come da ultimo novellati dalla legge 22 maggio 2015 n. 68.



- *uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);*
- *danneggiamento di habitat (art. 733-bis c.p.);*
- *reati di cui all'art. 137 della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, in materia di scarichi di acque reflue;*
- *reati di cui all'art. 256 della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, relativi ad attività di gestione di rifiuti non autorizzata;*
- *reati di cui all'art. 257 della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, in materia di bonifica di siti;*
- *reati di cui all'art. 258 della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, correlati alla violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;*
- *reati di cui agli artt. 259 e 260<sup>53</sup> della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, correlati al traffico illecito di rifiuti;*
- *reati di cui all'art. 260-bis della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, in materia di tracciabilità dei rifiuti;*
- *reati di cui all'art. 279 della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, in materia di autorizzazioni ambientali e superamento dei valori limite di emissioni;*
- *reati di cui agli artt. 1, 2, 3-bis e 6 della Legge n. 150 del 7 febbraio 1992, correlati al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché alla commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;*
- *reati di cui all'art. 3 della Legge n. 549 del 28 dicembre 1993, correlati alla produzione, al consumo, all'importazione, all'esportazione alla detenzione e alla commercializzazione di sostanze lesive indicate dalla tabella A allegata alla medesima Legge n. 549/1993*
- *reati di cui agli artt. 8 e 9 della Legge n.202 del 6 novembre 2007, correlati all'inquinamento provocato dalle navi.*

**Art. 25-duodecies, Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286)<sup>54</sup>.**

Reati richiamati rispettivamente, dall'art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. n. 286/1998.

**Art. 25-terdecies, Razzismo e Xenofobia**

Articolo aggiunto dalla Legge n. 167, 20 novembre 2017, richiamante l'art. 3, comma 3-bis, Legge 13 ottobre 1975, n. 654<sup>55</sup>).

**Art. 25-quaterdecies, Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.**

Il riferimento è ai reati di cui agli articoli 1 e 4, Legge n. 401/1989 che disciplinano rispettivamente:

- Art. 1: "Frode in manifestazioni sportive",
- Art. 4: "Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa".

<sup>53</sup> Richiamo da intendersi riferito all'art. 452 *quaterdecies* c.p. ai sensi dell'art. 7 ex D. Lgs. 21/2018.

<sup>54</sup> Come da ultimo novellato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161.

<sup>55</sup> Richiamo da intendersi riferito ora all'art. 604 bis c.p. 3° comma, ai sensi dell'art.7, D. Lgs, 21/2018.

### **Art. 25-quinquiesdecies, Reati tributari.**

Articolo che richiama i seguenti delitti previsti dal D. Lgs 74/2000:

- *dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2, comma 1);*
- *dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2, comma 2-bis);*
- *dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3);*
- *emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 8, comma 1);*
- *emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 8, comma 2-bis);*
- *occultamento o distruzione di documenti contabili (articolo 10);*
- *delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (articolo 11).*

Inoltre, in attuazione della c.d. Dir. "PIF" 2017/1371, l'articolo è stato integrato con i seguenti reati qualificati e di rilievo transfrontaliero:

- *dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)<sup>56</sup>;*
- *omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)<sup>57</sup>;*
- *indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)<sup>58</sup>.*

### **Art. 25-sexiesdecies, Contrabbando<sup>59</sup>**

- *nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 73/1943);*
- *nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 73/1943);*
- *nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 73/1943);*
- *nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 73/1943);*
- *nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 73/1943);*
- *per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 73/1943);*
- *nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 73/1943);*
- *nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 73/1943);*
- *nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 73/1943);*
- *nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 73/1943);*
- *di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 73/1943);*
- *circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 73/1943);*
- *associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 73/1943);*
- *altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 73/1943);*
- *circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 73/1943).*

---

<sup>56</sup> Da ultimo introdotto con il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

<sup>57</sup> Da ultimo introdotto con il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

<sup>58</sup> Da ultimo introdotto con il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

<sup>59</sup> Da ultimo introdotto con il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

**Art. 25-septiesdecies, Delitti contro il patrimonio culturale<sup>60</sup>.**

- *Furto di beni culturali (art. 518 bis c.p.);*
- *Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 ter c.p.);*
- *Ricettazione di beni culturali (art. 518 quater c.p.);*
- *Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 octies c.p.);*
- *Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 novies c.p.);*
- *Importazione illecita di beni culturali (art. 518 decies c.p.);*
- *Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 undecies c.p.);*
- *Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 duodecies c.p.);*
- *Contraffazione di opere d'arte (art. 518 quaterdecies c.p.);*

**Art. 25-duodevicies Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici<sup>61</sup>.**

- *Riciclaggio di beni culturali (art. 518 sexies c.p.);*
- *Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 terdecies c.p.);*

**Legge n.146 del 16 marzo 2006, Reati transazionali in tema di associazione a delinquere, di natura semplice o mafiosa, riciclaggio e tratta di emigrati.**

Ai sensi dell'art. 4 del Decreto, l'ente collettivo può essere chiamato a rispondere anche dei reati– presupposto commessi all'Estero, qualora:

- sia ivi commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi del cit. art. 5, comma 1;
- l'ente abbia la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- ricorrano le condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che l'autore-persona fisica sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso);
- nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

---

<sup>60</sup> Introdotta con Legge 9 marzo 2022, n. 22.

<sup>61</sup> Introdotta con Legge 9 marzo 2022, n. 22.